



Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo Statale Duca D'Aosta

Via Dante, 1 – 20002 OSSONA (MI)

Tel: 02.9010008

miic85400q@istruzione.it – miic85400q@pec.istruzione.it

sito web: www.icossona.edu.it



PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL (CYBER)BULLISMO

Indice

1. Premessa
2. Finalità del regolamento
3. Riferimenti normativi
4. Contrasto:
 - A. Interventi di prevenzione
 - B. Interventi adottati dall'I.C.
5. Protocollo di intervento in casi accertati di bullismo e cyberbullismo
6. Questionario di Olweus
7. Link utili da consultare, linee utili per i minori

1. Premessa

Il termine *bullismo* deriva dalla traduzione letterale del termine “bullying”, parola inglese comunemente usata per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra i pari in un contesto di gruppo.

Un ragazzo è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente, nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da uno o più compagni¹.

Il bullismo, inoltre, è un fenomeno che riguarda non solo l’interazione del prevaricatore con la vittima, ma tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi; è un *comportamento che mira deliberatamente a far del male o danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura settimane, mesi e persino anni ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime².*

Se consideriamo un gruppo classe, in cui un alunno o anche più alunni prendono di mira un compagno più fragile, timido, con complessi di tipo fisico o semplicemente non abituato a fronteggiare adeguatamente angherie e vessazioni, il fenomeno del bullismo non riguarda solo la vittima e gli oppressori, ma tutta la classe; infatti, in questo contesto, è quasi impossibile sottrarsi a certe dinamiche relazionali e spesso gli “altri” guardano, osservano, talora tifano, oppure fanno finta di non vedere e non denunciano gli atti di bullismo per paura e per quieto vivere, sicuri di non essere in alcun modo colpevoli, inconsapevoli che è proprio il clima omertoso che si genera attorno a tali episodi a favorire e alimentare l’escalation del bullismo.

Le caratteristiche distintive del fenomeno sono:

- **Intenzionalità** (o pianificazione): il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, e aspetta che la supervisione dell’adulto sia ridotta.
- **Asimmetria di potere**: il bullo è più forte della vittima, non necessariamente in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi.
- **Sistematicità**: le azioni offensive sono commesse ripetutamente e frequentemente.

Il comportamento del bullo è quindi un tipo di azione continua e persistente che mira deliberatamente a far del male o a danneggiare qualcuno.

In particolare, le tendenze che maggiormente si stanno diffondendo in ambiente scolastico riguardano il **bullismo omofobico**, il **bullismo a sfondo razziale** (che si intreccia con le problematiche legate all’integrazione degli alunni stranieri), il bullismo legato alla violenza di gruppo e alla **prevaricazione dei più deboli e indifesi** (come i portatori di handicap); inoltre, non si può dire che tali atti siano appannaggio solo della popolazione scolastica maschile, anzi purtroppo si nota la tendenza da parte delle ragazze ad assimilare molti comportamenti violenti e modalità di prevaricazione che una volta caratterizzavano quasi esclusivamente l’universo maschile.

¹ Olweus, 1993, *Bullismo a scuola. Ragazzi oppressi, ragazzi che opprimono*

² Sharp e Smith, 1995 *Bulli e prepotenti nella scuola. Prevenzione e tecniche educative*

GLI ATTORI

IL BULLO

Bullo dominante	Forte fisicamente e psicologicamente. Elevata autostima. Atteggiamento favorevole verso la violenza. Scarsa empatia. Atteggiamenti aggressivi. Elevate abilità sociali.
Bullo gregario	Bassa autostima- Ansioso. Poco popolare nel gruppo. Basso rendimento scolastico. Aiutante o sostenitore del bullo.
Bullo vittima	Subisce le aggressioni ma è anche: reattivo, provocatorio, aggressivo, emotivo, irritabile, agitato. Scarso controllo emozionale. Poco popolare nel gruppo.

LA VITTIMA

Vittima passiva	Soggetto passivo. Calmo, Sensibile, Insicuro. Contrario alla violenza. Non reattivo alle prepotenze.
Vittima provocatrice	Irrequieto, Iperattivo. Provoca e contrattacca. Ansioso. Bassa autostima. Poco integrato in classe.

GLI SPETTATORI

Sostenitori del bullo	Agiscono in modo da rinforzare il comportamento del bullo: incitandolo, ridendo o anche solo rimanendo a guardare.
Difensori della vittima	Prendono le parti della vittima difendendola, consolandola, o cercando di interrompere le prepotenze.
Maggioranza silenziosa	Ha paura di essere a sua volta vittimizzata. Pensa che non facendo niente non è responsabile delle violenze. Pensa che restandone fuori non verrà punita dagli adulti. È più semplice restare in silenzio che combattere per difendere le vittime.

FORME DI BULLISMO

1. **Prepotenze dirette** (molestie esplicite) → atti aggressivi diretti (spintoni, calci, schiaffi, pestaggi ecc.); furti e danneggiamento di beni personali; offese, prese in giro, denigrazioni (anche a connotazione sessuale o connesse all'appartenenza a minoranze etniche o religiose o alla presenza di handicap); minacce estorsioni.
2. **Prepotenze indirette** (molestie nascoste) → diffusione di storie non vere ai danni di un/a compagno/a; esclusione di un/a compagno/a da attività comuni (scolastiche o extrascolastiche).
3. **Cyberbullying** (molestie attuate attraverso strumenti tecnologici) → Invio di sms, mms, e-mail offensivi/e o di minaccia; diffusione di messaggi offensivi ai danni della vittima attraverso la divulgazione di sms o e-mail nelle *mailing list* o nelle *chat-line*; pubblicazione nel *cyberspazio* di foto o filmati che ritraggono prepotenze o in cui la vittima viene denigrata.

CYBERBULLISMO

Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo (Cfr. Legge 29 maggio 2017 n.71 articolo 1 comma 2).

L'avvento di Internet ha creato indubbiamente nuovo spazio per i processi di socializzazione degli adolescenti che, attraverso di esso, possono esprimersi in un contesto in cui i confini tra realtà virtuale e vita reale risultano non sempre definibili.

Sebbene internet per molti ragazzi rappresenti un utile strumento di studio e di ricerca, purtroppo si deve registrare la crescente tendenza verso un uso negativo delle sue potenzialità attraverso l'invio di messaggi insolenti o minacciosi tramite e-mail o chat, commenti denigratori sul conto della vittima e minacce fisiche online, filmati e fotografie umilianti sulle vittime diffusi in rete.

Tutte queste forme di attacco sono ripetute nel tempo e sono fatte intenzionalmente per colpire la vittima usando una forma di "bullismo" che in questo caso, rispetto al bullismo tradizionale, si manifesta attraverso la capacità di usare i nuovi mezzi tecnologici in modo rapido e anonimo.

Il fenomeno generale del bullismo ha assunto perciò nuove forme tutte riconducibili all'espressione inglese "cyberbullying" (bullismo elettronico) che indica appunto l'utilizzo di informazioni elettroniche e dispositivi di comunicazione come e-mail, sms, blogs, siti web, telefoni cellulari per molestare in qualche modo una persona o un gruppo, attraverso attacchi personali talora di criminosa gravità tale da rovinare letteralmente la vita delle vittime.

Particolarmente preoccupante è la pratica definita "**happy slapping**", cioè la ripresa (spesso effettuata senza permesso) da parte del persecutore di immagini strettamente private e imbarazzanti al fine di diffamare (come nel cosiddetto **sexting**), ricattare e "punire" la persona protagonista del video, per allontanarla dal gruppo di appartenenza o per vendicarsi di qualche rifiuto o sgarbo.

Tale punizione avviene con la pratica denominata "**kick**" (cioè "calcio") e il modo preferito dai *cyberstalkers* è quello di inserire oltre al filmato imbarazzante della loro vittima anche il numero di telefono accompagnato dall'invito a contattarla per ricevere prestazioni sessuali.

Purtroppo si sono già avuti casi di suicidio da parte alcune vittime sconvolte dall'umiliazione e dalla vergogna.

Per riassumere, il **cyberbullismo**, possiede una serie di caratteristiche specifiche:

- **Pervasività:** se il bullo tradizionale si ferma fuori la porta di casa, il cyberbullo è sempre presente sulle varie tecnologie usate (sms, Whatsapp, Facebook, internet, YouTube, Instagram).
- **Anonimato:** dà ai bulli la sensazione percepita di rimanere anonimi.
- **Volontarietà dell'aggressione:** non sempre gli effetti negativi sono provocati da un'azione mirata; non potendo osservare le reazioni della vittima, si commettono atti persecutori non comprendendo che ci si è

spinti troppo oltre.

- **Ampiezza di portata:** i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti.

Atteggiamento tipico di difesa del bullo e del cyberbullo è l'**attivazione di meccanismi di** disimpegno morale.

Le strategie di disimpegno morale che più facilmente possono venire adottate dai bulli/cyberbulli una volta scoperti sono le seguenti:

- **Minimizzazione:** gli atti che si sono compiuti sono considerati “solo uno scherzo”.
- **Diffusione della responsabilità:** “Non è colpa mia. Lo facevano tutti” oppure “Io non ho fatto niente, ho solo postato un messaggio che mi era arrivato”.
- **Distorsione delle conseguenze:** “Non credevo se la prendesse, lo sa che scherziamo”, in quanto far del male a una persona risulta più facile se la sua sofferenza è nascosta.
- **Attribuzione della colpa:** spostarla da sé e addossandola all’altro “ha iniziato lui” “è lei che si è spogliata” ecc.

Rientrano nel **CYBERBULLISMO:**

- *Flaming:* Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare
- *Harassment:* molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi
- *Cyberstalking:* invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità
- *Denigrazione:* pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori
- *Outing estorto:* registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico
- *Impersonificazione:* insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare messaggi ingiuriosi che screditino la vittima
- *Esclusione:* estromissione intenzionale dall’attività on line
- *Sexting:* invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale

2. Finalità del Regolamento

Il nostro Istituto intende cogliere l'invito del Ministero a predisporre azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e in tal senso il presente Regolamento costituisce uno strumento per:

- incrementare la consapevolezza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo all’interno dell’Istituto su tre livelli distinti: alunni, docenti, famiglie
- individuare modalità di prevenzione e intervento al fine di contrastare il fenomeno
- definire le modalità di intervento nei casi in cui si verificano e accertino episodi

3. Riferimenti legislativi e responsabilità giuridica

Codice penale

Le condotte dei bulli, anche in Rete, possono costituire una fattispecie di reato già prevista dal nostro codice:

- Il reato di sostituzione di persona (previsto e sanzionato dall’articolo 494 c.p.);
- Il reato di percosse (previsto e sanzionato dall'articolo 581 c. p., nel caso di botte fra coetanei)
- Il reato di lesioni (previsto e sanzionato dall'articolo 582 c. p., se lasciano conseguenze più o meno gravi);
- Il reato di diffamazione (previsto e sanzionato dall'articolo 595 c. p.)

- Il reato di minaccia (previsto e sanzionato dall'articolo 612 c. p.);
- Il reato di danneggiamento (previsto e sanzionato dall'art. 635 c.p., nel caso di danni alle cose);
- Il reato di molestie o disturbo alle persone (previsto e sanzionato dall'articolo 660 c. p.);
- Il reato di atti persecutori, più conosciuto come stalking (previsto e sanzionato dall'articolo 612 bis c. p.);
- Il reato di pornografia minorile (previsto e sanzionato dall'articolo 600-ter - comma III – c. p.);
- Il reato di detenzione e o diffusione di materiale pedopornografico (previsto e sanzionato dall'articolo 600 quater c. p.);
- Il reato di morte come conseguenza non voluta di altro delitto (previsto e sanzionato dall'articolo 586 c.p.).

Codice civile

Delle conseguenze dannose degli atti di un minore, secondo l'articolo 2048, risponde:

- Il genitore: *culpa in educando* e *culpa in vigilando*;
- La scuola: *culpa in vigilando*.

L'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla *culpa in vigilando*, ma non dalla *culpa in educando*.

CARTA DEI DIRITTI DI INTERNET – presentata il 23 luglio 2015 alla Camera dei deputati – XVII Legislatura – Commissione per i diritti e i doveri di Internet

Nei 14 articoli della “Carta” vengono illustrati i principi generali a tutela degli utenti: dal diritto all’accesso alla neutralità della rete, all’invulnerabilità dei propri dati fino al rispetto della privacy. La Dichiarazione è un documento che nasce allo scopo di fornire una serie di **principi generali**, che servano a garantire i diritti di ogni persona sul **web**.

La legge 29 maggio 2017 n. 71

Il Parlamento ha dato il via libera alle disposizioni contro il fenomeno del cyberbullismo. Nella Gazzetta del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la **Legge 29 maggio 2017 n. 71** recante "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*". Le principali novità introdotte dal provvedimento sono le seguenti:

- **Definizione di «cyberbullismo»:** con questa espressione si intende "*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo*".
- **Obiettivo della legge:** il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
- **Oscureamento del web:** la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscureamento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.
- **Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo:** in ogni istituto tra i professori viene individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al Dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di

orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche Polizia Postale e associazioni del territorio.

· Ammonimento da parte del questore: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612- bis c.p.). In caso di condotte di **ingiuria** (art. 594 c.p.), **diffamazione** (art. 595 c.p.), **minaccia** (art. 612 c.p.) e **trattamento illecito di dati personali** (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minore, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Le responsabilità

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità e a tal riguardo si identificano:

- a) Culpa del Bullo Minore;
- b) Culpa in educando e vigilando dei genitori;
- c) Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola.

Culpa del bullo minore

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI.

Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

Culpa in vigilando ed educando dei genitori

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

Culpa in vigilando e in organizzando della scuola

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che “*I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.*” Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che “*i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza*”. La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE E DEI FAMILIARI

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- adotta e sostiene una politica scolastica che faciliti il riconoscimento del bullismo e del cyberbullismo e la loro riduzione attivando progetti di prevenzione e contrasto dei fenomeni;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;

- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un docente in qualità di Referente d'Istituto per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo;
- qualora venga a conoscenza di atti di bullismo/cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) informa tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

2. IL REFERENTE D'ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO:

- coordina e promuove iniziative di informazione, di sensibilizzazione e di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo rivolte alle famiglie, agli studenti e al personale scolastico, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio attraverso progetti d'istituto, corsi di formazione, seminari, dibattiti, finalizzati all'educazione e all'uso consapevole della rete internet;
- promuove attività progettuali connesse all'utilizzo delle tecnologie informatiche, aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, il "Safer Internet Day";
- aggiorna, coadiuvato da una Commissione appositamente nominata, il Regolamento d'Istituto e il Patto Educativo di Corresponsabilità, integrando specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e a relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto nei casi di cyberbullismo e navigazione online a rischio, e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti.

3. IL CONSIGLIO D'ISTITUTO:

- approva e adotta il Regolamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo;
- qualora a scuola si verificano azioni di bullismo e/o casi di diffusione a terzi di foto/audio/video in violazione delle norme sulla privacy, si pronuncia - previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente - sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni.

4. IL COLLEGIO DEI DOCENTI:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno del bullismo e cyberbullismo;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di Cittadinanza digitale e di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- progetta azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una Cittadinanza digitale consapevole;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, in particolare quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola.

5. IL CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTI:

- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe, promuovendo l'integrazione, la cooperazione e l'aiuto tra pari;
- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza di valori di convivenza civile quali: rispetto, uguaglianza e dignità;

- nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

6. IL DOCENTE:

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- potenzia le abilità sociali nei bambini e/o nei ragazzi;
- organizza attività, incontri, riunioni con alunni e genitori per segnalare e parlare insieme di eventuali situazioni di prepotenza che si possono verificare in classe o a scuola, per cercare insieme possibili soluzioni;
- informa gli alunni sui rischi presenti in Rete, senza demonizzare, ma sollecitandone un utilizzo consapevole, in modo che Internet possa rimanere per i ragazzi una fonte di divertimento e apprendimento.

7. I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura); o conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto Educativo di Corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo.

8. GLI ALUNNI:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms, mms) che inviano;
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e sempre previo consenso del docente. La divulgazione del materiale eventualmente acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e, comunque, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche il cellulare deve essere spento; non devono essere usati cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- sono tenuti a rispettare il Regolamento d'Istituto e le relative sanzioni disciplinari.

Principale normativa scolastica di riferimento oltre la legge 29 maggio 2017 n. 71

Al fine di rafforzare la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo e del bullismo e potenziare la protezione delle vittime, il Parlamento ha recentemente approvato la **Legge n. 70 del 17 maggio 2024**.

Questa norma estende espressamente l'applicazione della legge del 2017 anche al bullismo. Una delle principali novità è, infatti, l'introduzione della definizione di “*bullismo*”, che include aggressioni o molestie reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.

Viene poi previsto dalla nuova legge il potenziamento del servizio di supporto psicologico agli studenti, consentendo alle Regioni di attivare, presso le istituzioni scolastiche, un servizio di assistenza psicologica per favorire lo sviluppo e la formazione degli studenti e prevenire situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie.

La Legge n. 70/2024 introduce anche nuove norme per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo negli

istituti scolastici, prevedendo che ogni scuola istituisca un tavolo permanente di monitoraggio composto da rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore e che adotti un codice interno per la prevenzione e il contrasto di questi fenomeni. Inoltre, se un dirigente scolastico viene a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo, è tenuto a informare tempestivamente i genitori e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei confronti dei minori coinvolti. Nei casi più gravi, se si tratta di condotte reiterate o se le iniziative di carattere educativo adottate dalla scuola non hanno avuto esito positivo, il dirigente scolastico deve rivolgersi alle autorità competenti.

Un'altra importante novità è rappresentata dalle misure rieducative previste per i minori responsabili di condotte aggressive o lesive della dignità altrui. Il Tribunale per i minorenni potrà disporre per mezzo del Procuratore lo svolgimento di progetti di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali. Questi percorsi potranno prevedere lo svolgimento di attività di volontariato sociale, la partecipazione a laboratori teatrali o di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attività sportive, artistiche o altre attività idonee a sviluppare nei minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente. La legge prevede il potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico «Emergenza infanzia 114» (gestito da Telefono Azzurro), accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore, con il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e, nei casi più gravi, informare prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata. Nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente dal «Servizio 114», prevedere una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea.

Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021

“Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo”

Suddette Linee Guida consentono a dirigenti, docenti e operatori scolastici di comprendere, ridurre e contrastare i fenomeni negativi che colpiscono bambine e bambini, ragazze e ragazzi, con l'ausilio di nuovi strumenti.

Si elencano di seguito, in estrema sintesi, i principali punti innovativi delle linee orientamento 2021 rispetto alla versione del 2017

- **Indicazione di strumenti utili e buone pratiche per contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo.**

Tra gli strumenti utili e le buone pratiche rientrano: **formazione del personale scolastico**, nomina e formazione di almeno un **referente** per le attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, promozione di un **ruolo attivo degli studenti**, nonché ex studenti in attività di *peer education*, previsione di **misure di sostegno e rieducazione** dei minori coinvolti, **sviluppo delle competenze digitali degli studenti**, finalizzato ad un uso critico e consapevole dei *social network* e dei media, come declinato dal “Piano Nazionale Scuola Digitale”, **promozione di un'educazione alla cittadinanza digitale**, come indicato nella L. 20 agosto 2019 n. 92 “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”.

- **Focus sul progetto “Safer Internet Centre-Generazioni Connesse”**

Il progetto promuove un uso sicuro e positivo del web e mira a **incentivare strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, promuovendo un uso consapevole degli strumenti digitali** con lo scopo di fornire alle istituzioni scolastiche una serie di strumenti didattici, di immediato utilizzo, tra cui attività di formazione mirate alla realizzazione di un'*e-Policy* d'Istituto e attività di informazione e sensibilizzazione realizzate con *partner* istituzionali per approfondire i temi della navigazione sicura in Rete.

- **Analisi degli aspetti relativi alla formazione in modalità e-learning dei docenti referenti (Piattaforma ELISA - E-learning degli insegnanti sulle strategie anti bullismo).**

La formazione sulla piattaforma Elisa può essere estesa a tutti i docenti. Al lavoro di **prevenzione e intervento** sono necessariamente associate anche **attività di rilevazione e monitoraggio**, per una costante valutazione della situazione iniziale e degli esiti degli interventi attuati.

- **Indicazioni di procedure operative per elaborare azioni efficaci, suddivise, a loro volta, in “prioritarie” e “consigliate”.**

Tra le **azioni “prioritarie”** rientrano: la valutazione degli studenti a rischio e l'osservazione del disagio, la formazione del personale docente sulla piattaforma ELISA, attività di formazione/informazione rivolte a docenti,

studenti, famiglie e personale ATA sui temi del Regolamento e delle procedure adottate dal Referente per il bullismo e il cyberbullismo.

Tra le **azioni “consigliate”** rientrano: attivazione di un sistema di segnalazione nella scuola, promozione di uno sportello psicologico e di un centro di ascolto gestito dal personale specializzato (anche in collaborazione con i servizi pubblici territoriali), costituzione di gruppi di lavoro, sviluppo parallelo dell’”educazione civica” e dell’”educazione digitale”.

- **Possibili modelli di prevenzione su più livelli (universale-selettiva e indicata) ed esempi di implementazione degli stessi.**

La prevenzione deve articolarsi su tre livelli:

1. **Prevenzione primaria o universale:** mira a promuovere un clima positivo improntato sul rispetto e sul senso di comunità mediante attività curriculari incentrate sul tema;
 2. **Prevenzione secondaria o selettiva:** mira ad intervenire, in maniera strutturata, su gruppi a rischio per risolvere situazioni di disagio;
 3. **Prevenzione terziaria o indicata:** mira a mettere in atto interventi rivolti a fasce della popolazione in cui il problema è già presente in stato avanzato. In questi casi le azioni specifiche devono essere rivolte a singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo.
- **Invito a costituire Gruppi di Lavoro (Team Antibullismo e Team per l’Emergenza) a livello scolastico e territoriale, integrati all’occorrenza da figure specialistiche di riferimento, ricorrendo ad eventuali reti di scopo;**

Gli Istituti possono prevedere la costituzione di un **Team antibullismo** costituito da: DS, referente/i per il bullismo e il cyberbullismo, animatore digitale e da altre professionalità presenti all’interno della scuola, come psicologi, pedagogisti e operatori socio-sanitari. Altrettanto importante può essere la costituzione di un **Team per l’Emergenza**, integrato da figure specializzate del territorio, per favorire il coinvolgimento delle altre agenzie educative e di tutela dei minori, delle forze dell’ordine, dei servizi sanitari, delle strutture educative.

Decreto prot. n. 1176 del 18/05/2022 - Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Legge n.234/2021)

Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015 “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo”, contenenti un testo elaborato con il contributo di circa 30 Enti e Associazioni aderenti all’Advisory Board del SIC (Safer Internet Centre) e coordinato dal MIUR. In una successiva nota (N. 16367/15) il MIUR ha fornito le indicazioni operative per l’attuazione delle linee di orientamento, affidando nuovi ruoli e compiti ai Centri Territoriali di Supporto (CTS).

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”. In base alla Direttiva, tutte le componenti scolastiche (...) devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche che sono oggetto della direttiva stessa, fino a promuovere le iniziative utili tra le quali si sollecita un intervento deciso sull’utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche che va fortemente vietato anche mediante il ricorso a sanzioni disciplinari.

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007 “Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”. La direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un’efficace collaborazione nell’azione educativa volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell’istituzione scolastica, si sofferma nella previsione di iniziative di carattere preventivo, non dimenticando la fondamentale funzione delle sanzioni disciplinari.

DPR 249/98 e DPR 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti

Anche lo Statuto affronta il problema pur non riferendosi direttamente al fenomeno del cyberbullismo. Di rilievo è il riferimento alla normativa riguardante la fase disciplinare, con la previsione di un regolamento scolastico che

specifici illeciti e sanzioni, ma con l'espesso superamento del modello sanzionatorio repressivo e l'apertura ad un modello ispirato al principio educativo.

MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **BULLISMO**:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

4. Contrasto

Per combattere il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo non bisogna limitarsi a singole azioni una tantum, sulla scia di momenti di allarmismo, di emotività e di paura. E' necessario, invece, progettare e lavorare con tutte le risorse disponibili perché crescano costantemente le iniziative per e con gli alunni. Fare prevenzione significa dunque investire sugli alunni come cittadini.

Di qui l'importanza di un approccio integrato, che guidi l'organizzazione e l'azione all'interno della scuola, con l'esplicitazione di una serie di obiettivi concordati che diano agli alunni, al personale e ai genitori un'indicazione e una dimostrazione tangibile dell'impegno del nostro Istituto a prevenire e a contrastare i comportamenti a rischio. Alla luce di quanto detto, un programma di intervento efficace deve quindi avere come prerequisiti iniziali l'intento di estinguere i possibili problemi relativi al bullismo, unitamente alla volontà di prevenirne l'insorgenza rafforzando i fattori di protezione mediante tecniche che lavorano principalmente sulla valorizzazione delle risorse personali, familiari, scolastiche e della comunità.

A. Interventi di prevenzione

A livello di scuola:

- Costante attività di vigilanza da parte di tutto il personale scolastico
- Attività formative rivolte ai docenti sulla didattica cooperativa e la gestione dei segnali premonitori del fenomeno bullismo
- Coinvolgimento delle famiglie attraverso incontri informativi e formativi, pubblicizzazione del Protocollo
- Collaborazione sistematica tra le varie agenzie educative
- Collaborazione con le Forze dell'Ordine
- Individuazione di semplici regole comportamentali contro il bullismo/cyberbullismo che tutti devono rispettare
- Alfabetizzare alla non violenza e alla gestione positiva del conflitto e delle relazioni a livello di classe
- Sistematica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime
- Potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali
- Utilizzo di stimoli culturali (narrativa, film, letture, rappresentazioni teatrali)
- Ricorso alle tecniche di lavoro cooperativo in genere allo scopo di favorire un clima sereno e di collaborazione reciproca all'interno del gruppo classe.

B. Interventi adottati dall'I.C.

Rientrano nell'ottica della prevenzione al fenomeno le normali attività didattiche svolte nell'ambito dell'educazione civica e tutti quei progetti di Istituto atti a rafforzare le competenze di cittadinanza.

Le attività adottate dall'I.C. coinvolgono le sezioni delle classi della scuola primaria e della scuola secondaria:

- Riflessioni sulla visione di video, testi, attività svolte in classe (si rimanda al materiale della cassetta degli attrezzi e al materiale condiviso in occasione del Safer Internet Day)
- Incontro con esperti esterni (Cooperativa Pepita, ACBS, Esperti di pronto intervento cyber di Fondazione Carolina, Carabinieri)

- Educazione all'affettività

5. Protocollo di intervento in caso di (cyber)bullismo

Prima fase (segnalazione)

Chiunque (alunni, famiglie, docenti, personale ATA) venisse a conoscenza di eventuali atti di bullismo e/o cyberbullismo dovrà informare tempestivamente il coordinatore della classe di riferimento, il quale è tenuto ad avvisare il referente della commissione bullismo/cyberbullismo, per attivare un processo di attenzione, analisi e di successive valutazioni.

Seconda fase (valutazione)

La valutazione viene effettuata dal referente della commissione bullismo/cyberbullismo, a seguito dei colloqui che i docenti di classe effettuano con gli attori principali, singoli o gruppi.

Essa prevede la raccolta, CON DISCREZIONE, dei seguenti dati:

- informazioni sull'accaduto
- tipologia e gravità dei fatti
- informazioni su chi è coinvolto e con quale ruolo
- livello di sofferenza della vittima
- caratteristiche di rischio del bullo

In questa fase è discriminante la creazione di un clima empatico e di disponibilità al confronto che permetta al docente, in quanto mediatore neutro, una raccolta oggettiva delle informazioni.

Terza fase (gestione)

Prevede:

- la comunicazione ai genitori della vittima (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione. Sostegno psicologico alla vittima, ascoltandola e rassicurandola, anche con il supporto, se necessario, delle figure interne alla scuola (psicologo/pedagogista)
- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione)
- Convocazione straordinaria del Consiglio di classe, nei casi di particolare gravità
- Valutazione, scelta dell'intervento e della gestione del caso
- Comunicazione formale all'alunno e ai genitori del bullo/cyberbullo con il provvedimento disciplinare-educativo individuato


La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono volte alla rieducazione e al rafforzamento del senso di responsabilità dello studente, nonché al ripristino dei corretti rapporti all'interno della comunità scolastica. Il compito fondamentale della scuola è quello di educare e formare, non punire, e proprio su questo principio sono improntate le sanzioni. Le sanzioni disciplinari che la scuola adotta, come conseguenza degli atti di bullismo e cyberbullismo, vogliono far riflettere sulla gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che tali fenomeni non sono in nessun caso accettati. L'Istituto Comprensivo "Duca D'Aosta", con il supporto delle famiglie e il coinvolgimento attivo dei ragazzi, si impegna ad arginare, con strumenti educativi, il fenomeno e a supportare le vittime di ogni forma di prevaricazione.

Quarta fase (monitoraggio)

I docenti della classe, il team della commissione cyberbullismo, il Dirigente scolastico e le famiglie provvedono al monitoraggio del fenomeno, a breve e a lungo termine, al fine di verificare l'efficacia degli interventi posti in essere nei confronti della vittima e del bullo/cyberbullo. In relazione alle necessità, sono previsti momenti di *follow up* ovvero occasioni di confronto e di verifica della situazione, con le persone coinvolte: vittima, bullo/cyberbullo, familiari, insegnanti.

I referenti e gli appartenenti alla commissione di cyberbullismo sono tenuti alla riservatezza dei casi trattati in ogni momento, dalla segnalazione al monitoraggio.

PROCEDURA PER CASO DI PRESUNTO BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE A SCUOLA



EMERGENZA: perché intervenire?

**TALI EMERGENZE DEVONO ESSERE PRESE
IN CARICO DALLA SCUOLA
AL FINE DI:**

Interrompere/
alleviare la sofferenza
della vittima;

Responsabilizzare il
bullo o i bulli rispetto a
quello che ha o che
hanno fatto;

Mostrare a tutti gli altri
studenti che atti di
bullismo non vengono
accettati nella scuola e
che non vengono
lasciati accadere senza
intervenire;

Mostrare ai genitori
delle vittime, e più in
generale ai genitori di
tutti gli studenti della
scuola, che la scuola
sa cosa fare per la
gestione di casi del
genere.

6. Questionario di Olweus per la rilevazione in classe di comportamenti a rischio

Il questionario, elaborato dallo psicologo Dan Olweus negli anni '80, è uno strumento utile a rilevare la presenza di comportamenti di bullismo e corrispondente vittimismo. Può essere utilizzato dalla quarta elementare alla terza media.

PARTE PRIMA	SPESSO	QUALCHE VOLTA	MAI
1 - Mi è capitato di essere preso in giro pesantemente dai compagni e/o ridicolizzato			
2 - Sono stato intimidito o minacciato			
3 - Mi è capitato di essere umiliato			
4 - Sono stato picchiato, spinto o aggredito fisicamente e non sono riuscito a difendermi			
5 - Sono stato coinvolto in liti o scontri di gruppo e non sono riuscito a difendermi adeguatamente			
6 - Oggetti di mia proprietà sono stati danneggiati, rubati, nascosti, sparsi in giro...			
7 - Durante i momenti di interazione libera con i compagni (intervallo, mensa...) mi capita di restare da solo			
8 - Nei giochi di squadra mi capita di essere scelto per ultimo			
9 - Durante i momenti liberi (intervallo, mensa...), mi sento più sicuro se sto vicino ad un adulto			
10 - Mi sento depresso, un po' giù di morale			
11 - Sento che mi viene da piangere			
12 - Mi sento ansioso, insicuro e mi è difficile parlare in classe			
13 - A scuola ultimamente vado meno bene			

PARTE SECONDA	SPESSO	QUALCHE VOLTA	MAI
1 - Mi è capitato di prendere in giro i compagni o ridicolizzarli anche pesantemente			
2 - Ho intimidito o minacciato qualche compagno			
3 - Ho umiliato o “comandato a bacchetta” qualche compagno			
4 - Ho picchiato, spinto o aggredito fisicamente qualche compagno			
5 - Sono stato coinvolto in liti o scontri di gruppo			
6 - Ho danneggiato, rubato, sparso in giro, nascosto oggetti di altri compagni			
7 - Me la sono presa con uno o più compagni più deboli di me			
8 - Durante i momenti liberi (intervallo, mensa...) ho isolato qualche compagno			
9 - Ho diffuso voci non vere sul conto di qualche compagno			
10 - Ho provocato di proposito insegnanti o bidelli			

Letture del questionario

Il questionario per gli studenti ci offre importanti indicatori di comportamenti prevaricatori e di situazioni di vittimizzazione.

Tali indicatori non devono essere considerati come spie univoche di fenomeni di bullismo, ma soprattutto stimolare l'adulto ad una maggiore attenzione educativa.

I comportamenti ai quali prestare attenzione sono quelli che dallo scherzo conducono all'umiliazione, alla prepotenza, per sfociare magari, più avanti, nell'illegalità.

Occorre quindi:

- Monitorare lo scherzo per prevenire gli eccessi;
- Individuare i limiti di rispetto per impedire che lo scherzo si trasformi in umiliazione o prepotenza;
- Individuare i limiti passati i quali dall'umiliazione/prepotenza si entra nel circuito del reato vero e proprio.

L'area calda di intervento è soprattutto relativa alle prime fasi (prevenzione).

Va da sé che, se il bullismo è già configurato, occorre certamente provare a contrastarlo.

NEL QUESTIONARIO

La **parte prima** si riferisce al contesto di **vittimizzazione**.

Gli indicatori 1-6 sono **PRIMARI**, ovvero rappresentano indici marcati di rischio per la condizione di vittima. La comparsa di 2 o più indicatori con elevata frequenza di comparsa segnalano una situazione di elevato rischio di bullismo reiterato.

Gli indicatori 6 – 13 sono **SECONDARI**, rappresentano cioè indici di attenzione per l'educatore.

La presenza di solo 1 indicatore primario o di soli indicatori secondari e con bassa frequenza di comparsa denotano un potenziale rischio di vittimizzazione occasionale.

7. Link utili da consultare e linee utili per i minori

Sitografia di riferimento

Ai seguenti link è possibile reperire materiale didattico da utilizzare in classe o consultare approfondimenti sui temi dell'educazione affettiva e digitale

- Generazioni Connesse: Safer Internet Centre - MIUR - <https://www.generazioniconnesse.it/> (sezioni: tematiche, kit didattici, formazione)
- Piattaforma ELISA - MIUR - <https://www.piattaformaelisa.it/piattaforma-e-learning/>
- Centro Nazionale di Documentazione sul Cyberbullismo - <https://cyberbullismo.wordpress.com/>
- Parole O-stili - <https://paroleostili.it/>
- #Cuoriconnessi contro il bullismo – <https://www.cuoriconnessi.it/>
- STOP AL BULLISMO. Prevenire e contrastare il bullismo a scuola- <http://www.stopalbullismo.it/>
- MIM - <https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo>
- Di.Te. Associazione nazionale Dipendenze Tecnologiche, Cyberbullismo e Hikikomori <https://www.dipendenze.com/>
- Fondazione Carolina. Felici di navigare - <https://www.fondazionecarolina.org/>
- Noi siamo pari. Il portale delle pari opportunità- <https://www.noisiamopari.it/>
- FARE X BENE. Creiamo un futuro migliore insieme -<https://farexbene.it/>

Videografia di riferimento

PER LA SCUOLA PRIMARIA

- <https://www.raipplay.it/collezioni/stopalbullismo> - Sezione “Animazione” (“Zibilla”, “I colori di Babou”, “Mitchell”, “Balla col bullo”);
- GenerazioniConnesse - YouTube - https://www.youtube.com/channel/UCIF82I4VsY_ztRRLT74cu8A (“I super errori”. La miniserie).

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

- <https://www.raipplay.it/collezioni/stopalbullismo> - Sezione “Film” e “Speciali”
- “Senza rete” docufilm contro il cyberbullismo - <https://www.raipplay.it/programmi/senzaretedoc>
- Generazioni Connesse - YouTube - https://www.youtube.com/channel/UCIF82I4VsY_ztRRLT74cu8A

La linea di ascolto 1.96.96 e la chat di Telefono Azzurro accolgono qualsiasi richiesta di ascolto e di aiuto da parte di bambini/e e ragazzi/e fino ai 18 anni o di adulti che intendono confrontarsi su situazioni di disagio/pericolo in cui si trova un minore. Il servizio di helpline è riservato, gratuito e sicuro, dedicato ai giovani o ai loro familiari che possono chattare, inviare e-mail o parlare al telefono con professionisti qualificati relativamente a dubbi, domande o problemi legati all'uso delle nuove tecnologie digitali e alla sicurezza online.

Inoltre, il sito del MiM **“Generazioni Connesse”** si occupa di raccogliere e dare corso a segnalazioni, inoltrate anche in forma anonima, relative a contenuti pedopornografici e altri contenuti illegali/dannosi diffusi attraverso la rete.

I due servizi messi a disposizione dal Safer Internet Center di ‘Generazioni Connesse’ sono il **“Clicca e Segnala”** di Telefono Azzurro e **“STOP-IT”** di Save the Children. Una volta ricevuta la segnalazione, gli operatori procederanno a coinvolgere le autorità competenti in materia.

Infine, il numero pubblico **«Emergenza infanzia 114»** è accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore, con il compito di fornire alle vittime un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze che, nei casi più gravi, può informare prontamente l'organo di polizia competente della situazione di pericolo segnalata.